



-2917/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto:
opposizione allo
stato passivo -
fondazione ordine
mauriziano -
inefficacia ipoteca
giudiziale

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

Dott. ANTONIO DIDONE	rel. Presidente
Dott. MAGDA CRISTIANO	Consigliere
Dott. ANDREA SCALDAFERRI	Consigliere
Dott. MASSIMO FERRO	Consigliere
Dott. LOREDANA NAZZICONE	Consigliere

R.G.N. 6798/2010

Cron. 2917

C.l.

Rep. /

Ud. 26/01/2016

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6798-2010 proposto da

ITER-COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL TERRITORIO S.COOP.

(), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, anche quale mandataria dell'A.T.I. con la COOPERATIVA B. CELLINI S.COOP., rappresentata e difesa dagli avv.ti

, presso

lo studio di quest'ultimo.

- ricorrente -

contro

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO (C.F. (), in persona del curatore *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti

174
2016

presso lo studio di
quest'ultima.

- controricorrente e ricorrente incidentale-

contro

AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ,

- controricorrente -

avverso

il decreto del Tribunale di Torino, nel giudizio iscritto al
n. 24713/2008 R.G., depositato il giorno 26 gennaio 2010.

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del giorno 26 gennaio 2016 dal Presidente relatore dott.
Antonio Didone;

udito l'avv. per la ricorrente, l'avv.

per Fondazione Ordine Mauriziano e l'avv. per Azienda
Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;


udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale
dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto di
entrambi i ricorsi.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'antico ordine cavalleresco denominato Ordine Mauriziano, ente pubblico ospedaliero regolato per legge ai sensi della XIV^a delle disposizioni finali della Costituzione, a seguito di una profonda crisi finanziaria venne prima commissariato, con d.p.r. 19 settembre 2002, e poi, con d.l. 19 novembre 2004, n. 277-*Interventi straordinari per il riordino ed il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, scisso in due diversi soggetti giuridici: l'Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (di seguito ASOM), costituita con legge reg. Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 - conservato come ente ospedaliero - e la Fondazione Ordine Mauriziano (di seguito FOM), chiamata a risanare il dissesto finanziario maturato fino alla data di entrata in vigore del decreto legge (23 novembre 2004), beneficiando del temporaneo divieto di azioni individuali, esecutive o cautelari, nonché del blocco di interessi e rivalutazione monetaria sui debiti pregressi.


Successivamente, il d.l. 1 ottobre 2007, n. 159-*Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dispose un nuovo commissariamento della FOM, prevedendo senz'altro l'applicazione della disciplina in tema di liquidazione coatta amministrativa, l'inammissibilità e improcedibilità delle azioni individuali,



esecutive o cautelari, e l'inefficacia degli atti di costituzione di pegno o di ipoteca successivi al 23 settembre 2003, data in cui il primo commissario straordinario dell'Ordine Mauriziano aveva accertato il suo stato di dissesto.

Depositato in cancelleria, il 5 giugno 2008, lo stato passivo della FOM redatto dal commissario straordinario, la ITER-Cooperativa Ravennate Interventi sul territorio s.coop. (di seguito ITER), anche quale mandataria dell'A.T.I. con la Cooperativa B. Cellini s.coop., propose opposizione innanzi al Tribunale di Torino, avverso l'esclusione di una parte del credito, pari ad € 59.883,64, e del rango ipotecario sulla somma di € 2.188.443,70 già ammessa al concorso, fondato sull'ipoteca giudiziale iscritta il precedente 2 agosto 2004 in forza di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo.

Il Tribunale di Torino respinse l'opposizione con decreto depositato il 26 gennaio 2010, assumendo come manifestamente infondate, ovvero irrilevanti rispetto al giudizio, le plurime censure di legittimità costituzionale riferite alle norme che disciplinavano la procedura della FOM; confermò quindi l'inefficacia ex lege dell'ipoteca giudiziale, essendo stata iscritta successivamente al termine del 23 settembre 2003, dichiarando altresì il difetto di legittimazione dell'opponente, quale mandataria dell'A.T.I., e l'inammissibilità delle domande nuove, nonchè di quella di accertamento della responsabilità solidale della ASOM, nei



limiti del patrimonio netto assegnato, per i debiti della FOM, formulate dalla ITER.


Avverso il decreto del Tribunale di Torino la ITER, anche quale mandataria dell'A.T.I. con la Cooperativa B. Cellini s.coop., propone ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.

La FOM e la ASOM hanno notificato controricorso e la sola FOM anche ricorso incidentale affidato ad un motivo, cui ha risposto con controricorso la ITER.

La ITER e la FOM hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il *primo, secondo, terzo e quarto* motivo la ricorrente deduce, sostanzialmente, l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 2, 3, 24, 32, 41, 42, 53, 117 Cost. (in relazione all'art. 13 della CEDU, all'art. 1 del relativo protocollo addizionale e al Reg. CE 29 maggio 2000, n. 1346-*Regolamento del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza*), nonché della XIV^a disposizione transitoria e finale Cost., di una serie di norme contenute in taluni provvedimenti aventi forza di legge che hanno disciplinato la procedura della FOM e precisamente: i) l'art. 1, l'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, e l'art. 3, comma 1, lett. a), d), e), g), del d.l. 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4; ii) l'art. 1, commi 1349 e 1350, l. 27 dicembre 2006; iii) l'art. 30,




commi 7 e 8, del d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3, lett. e), del d.l. n. 277 del 2004, nonché omessa o insufficiente motivazione ex art. 360, comma I, n. 5), c.p.c., lamentando che il tribunale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile, perché nuova, la domanda relativa alle spese giudiziali liquidate dal Tribunale di Torino nel decreto ingiuntivo emesso il 12 luglio 2004 nei confronti della FOM, trattandosi di spese che dovevano essere ammesse al passivo anche in assenza di specifica richiesta.

Con il sesto motivo deduce l'istante ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 3, lett. e), del d.l. 277/2004, nonché omessa o insufficiente motivazione ex art. 360, comma I, n. 5), c.p.c., considerato che il tribunale non ha ammesso al passivo le imposte ipotecarie e di bollo versate per ottenere l'iscrizione ipotecaria del detto decreto ingiuntivo, erroneamente ritenuto inopponibile alla massa.

Con il settimo motivo deduce la ricorrente violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., nonché omessa o insufficiente motivazione ex art. 360, comma I, n. 5), c.p.c., avendo il tribunale erroneamente ritenuto rinunciata la domanda di ammissione al passivo per € 10.556,85, somma dovuta dalla FOM in forza del riconoscimento del maggior debito da parte del suo commissario straordinario, avvenuto con lettera del 19.6.2007.




Con l'ottavo motivo deduce la ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2697 c.c., nonché omessa o insufficiente motivazione ex art. 360, comma I, n. 5), c.p.c., per avere rilevato il tribunale il difetto di "legittimazione attiva" dell'opponente, quale mandataria di una A.T.I. costituita con la Cooperativa B. Cellini s.coop., trattandosi di fatto non contestato dal commissario e, comunque, coperto da giudicato.

Con il nono motivo deduce l'istante violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 40, 112, 159, terzo comma, c.p.c. e 2506, comma quarto, c.c., per avere il tribunale erroneamente dichiarato inammissibile la domanda di accertamento della responsabilità solidale per i debiti della FOM, formulata in seno al giudizio di opposizione dalla ITER nei confronti della ASOM.


Con il decimo motivo assume la violazione dell'art. 92 c.p.c., atteso che il tribunale ha ingiustamente condannato essa opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle opposte.

I primi quattro motivi di ricorso, contenenti l'esposizione di una congerie di questioni di legittimità costituzionale riferite alle norme che disciplinano la procedura della FOM e di cui ITER invoca una rimessione al Giudice delle leggi, vanno tutti parimenti respinti, atteso che le dette questioni appaiono manifestamente infondate, ovvero irrilevanti ai fini della decisione del presente giudizio.




Anzitutto, osserva il Collegio che l'art. 1, comma 1349, l. n. 296 del 2007, di cui pure la ricorrente lamenta la contrarietà alla Carta fondamentale (per violazione degli artt. 53 e dell'art. 117, in relazione all'art. 1 del protocollo addizionale della CEDU), risulta già essere stato dichiarato incostituzionale, per contrarietà agli artt. 3, 24, 101 e 113 Cost, nella parte in cui esclude che l'ASOM succeda all'ente Ordine Mauriziano nelle obbligazioni sorte dopo la data di entrata in vigore del d.l. n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005, nonché nella parte in cui, con riferimento alle medesime obbligazioni, priva di efficacia nei confronti dell'azienda sanitaria ospedaliera i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi e dispone che la Fondazione succeda nelle azioni esecutive (Corte. Cost. 12 dicembre 2012, n. 277).

Sulla violazione della XIV^a disposizione transitoria e finale della Costituzione, poi, discendente dall'attuazione dell'art. 1 del d.l. n. 277 del 2004, che ha previsto la germinazione dall'originario ente pubblico denominato Ordine Mauriziano, di due distinti soggetti giuridici (la FOM e la ASOM), è sufficiente ricordare che la Corte Costituzionale ha già dichiarato infondata la questione di costituzionalità della detta norma, assumendo che "il legislatore, lungi dal violare la XIV disposizione finale della Costituzione, con l'avvenuta scissione dell'originario Ente in due nuovi



soggetti, l'uno volto alla gestione delle pregresse passività finanziarie, l'altro destinato alla prosecuzione dell'attività ospedaliera - prosecuzione, come detto, ineludibile per espresso dettato costituzionale - abbia predisposto, invece, un doveroso strumento per il rispetto del precetto costituzionale dettato dalla norma che, viceversa, si assume, erroneamente, essere stata violata: si è, infatti, in tal modo resa possibile, pur nella situazione di dissesto finanziario, la continuazione dell'attività dell'ente ospedaliero" (Corte Cost. 28 novembre 2012, n. 263).

Ancora, sulla violazione dell'art. 53 Cost. e dell'art. 117 Cost. (in relazione all'art. 1 del primo protocollo della CEDU), che sarebbe consentito ricavare dalla lettura dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, dell'art. 3, comma 1, lett. e), g), d.l. n. 277 del 2004, e dell'art. 1, comma 1350, legge n. 296 del 2006 (norme queste che hanno determinato la sottrazione alla FOM e l'assegnazione, invece, alla ASOM, di una parte rilevante dei beni già di proprietà dell'Ente Ordine Mauriziano, disciplinando la formazione della massa attiva e dei riparti tra i creditori, ponendo altresì limitazioni ai poteri di stipulare transazioni in capo ai commissari), ritiene il Collegio che, in un giudizio teso all'accertamento dello stato passivo di una procedura concorsuale, difetti di rilevanza il dubbio di costituzionalità su norme che riguardano profili inerenti esclusivamente alla gestione,



liquidazione e riparto tra i creditori dell'attivo concorsuale ricavato.

Può soggiungersi, da un lato, l'erroneità dei parametri costituzionali invocati dalla ricorrente, essendo l'art. 53 Cost. posto a presidio del principio della capacità contributiva e di quello della progressività in materia tributaria, mentre tutte le disposizioni di cui si assume l'incostituzionalità sono palesemente estranee alla detta materia; dall'altro, che sul punto le doglianze concernenti la violazione dell'art. 1 del primo protocollo della CEDU, sono state già giudicate manifestamente infondate esattamente dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU, 7 settembre 2010, ITER contro Italia, RG 18665/2005).

Senza poi omettere di ricordare che proprio la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della ricordata scissione patrimoniale attuata con il d.l. n. 277 del 2004, nel respingere tutte le questioni di costituzionalità sollevate dai giudici rimettenti, ha precisato che i beni attribuiti alla ASOM (cioè quelli funzionalmente connessi alla attività sanitaria svolta presso i presidi ospedalieri Umberto I di Torino ed IRCC di Candiolo), essendo necessari per la prosecuzione della attività dell'Azienda, sono strumentalmente finalizzati al rispetto di quanto imposto dalla ricordata XIV^a disposizione finale della Costituzione, cioè alla garanzia di mantenimento

dei compiti ospedalieri dell'originario Ente (così Corte Cost. 263/2012, cit.).

Neppure superano il vaglio della non manifesta infondatezza le censure concernenti la violazione degli artt. 24, 41, 42 e 117 Cost., in relazione all'art. 13 della CEDU e al Reg. CE n. 1346 del 2000 (quest'ultimo destinato ad essere sostituito, a partire dal 26 giugno 2017, dal Reg. UE 20 maggio 2015, n. 848-Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza), che la ricorrente imputa all'art. 3, comma 1, lett. a), d), del d.l. n. 277 del 2004, nonché all'art. 30, commi 3, 7 e 8, del d.l. n. 159 del 2007, atteso che la disciplina concorsuale introdotta *ex lege*, non consentirebbe un controllo giudiziale sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione di una procedura concorsuale, arresta il decorso degli interessi e della rivalutazione monetaria, rende inefficaci gli atti di costituzione di pegno e ipoteca e pone, altresì, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive.


Al riguardo, pare in primo luogo opportuno evidenziare che le norme in discussione, lungi dal costituire espressione di un diritto eccezionale, risultano del tutto analoghe a quelle dettate per gli enti locali dissestati (art. 248 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267-Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ovvero per altre aziende pubbliche che si sono trovate parimenti ad affrontare gravissime crisi finanziarie (si veda l'art. 2 del d.l. 1 ottobre 1999, n. 341-



Disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453).

Ancora, il Giudice delle leggi ha già avuto modo di chiarire che le norme qui censurate, al pari di quelle previste per altri enti pubblici dissestati, assolvono alla funzione di assoggettare i beni della FOM ad una procedura esecutiva di tipo concorsuale in luogo di quelle singolari. E una tale scelta, *id est* di imporre carattere concorsuale alla procedura di liquidazione dei beni, appare come una fra le soluzioni alla quale il legislatore può ricorrere, in presenza di un ragionevole rischio di insufficienza di un patrimonio a soddisfare i creditori. (così Corte Cost. 15 novembre 2006, n. 355).


Orbene, poiché connotato essenziale ed indefettibile di qualsiasi procedura ispirata al principio della concorsualità, nonché suo fine fondamentale, è l'attuazione del principio della *par condicio creditorum* (Corte Cost. n. 355/2006, *cit.*), tutte le norme sopra ricordate, compresa quella che vieta di intraprendere o proseguire azioni esecutive (art. 3, comma 1, lettera a), d.l. n. 277 del 2004; art. 30, comma 3, d.l. n. 159 del 2007), quella che dispone l'estinzione delle procedure esecutive pendenti (art. 3, comma 1, lettera b), d.l. n. 277 del 2004) ovvero priva i pignoramenti già eseguiti della loro efficacia (art. 3, comma 1, lettera c), d.l. n. 277 del 2004), e, infine, quella che blocca il decorso degli interessi e



della rivalutazione monetaria (art. 3, comma 1, lettera d), d.l. n. 277 del 2004), sono all'evidenza legittime, in quanto ispirate alla volontà di assicurare la parità di trattamento tra tutti i creditori concorsuali.

Infine, sulla questione di costituzionalità dell'art. 30, comma 7, d.l. 159 del 2007, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per disparità di trattamento e violazione del legittimo affidamento dei creditori sull'efficacia dei titoli giudiziari trascritti, osserva il Collegio come la previsione di una norma che renda *tout court* inefficaci rispetto alla massa determinate garanzie reali (pegno e ipoteca), sorte in epoca precedente rispetto agli stessi provvedimenti aventi forza di legge (il d.l. n. 277 del 2004), che hanno disposto la soggezione di un ente pubblico a procedura concorsuale, appare questione - *in thesi* - di certo meritevole di serio vaglio sotto il profilo della non manifesta fondatezza.

Siffatta questione, tuttavia, si palesa non rilevante ai sensi dell'art. 23, comma secondo, legge n. 87 del 1953, nell'odierno giudizio, considerato che, pure a ritenere non esattamente conforme al dettato costituzionale l'art. 30, comma 7, d.l. n. 159 del 2007 nella parte in cui dichiara senz'altro inefficaci le garanzie sorte in epoca precedente all'apertura della liquidazione coatta amministrativa, l'inopponibilità alla massa dell'ipoteca giudiziale iscritta da ITER, come esattamente osservato dal Tribunale di Torino,




può comunque essere rilevata per effetto del combinato disposto degli artt. 67 e 203 l.fall.

E invero, secondo quanto dispone l'art. 30, comma 8, d.l. 159/2007, alla procedura concorsuale della FOM "si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni"; dunque, a decorrere dal provvedimento che ha ordinato la liquidazione, costituito nel caso in discussione da una norma avente forza di legge (l'art. 3 del d.l. 277 del 2004, entrato in vigore il 23 novembre 2004), restano revocabili, ai sensi del richiamato art. 67, comma primo, n. 4), l.fall., le ipoteche giudiziali ai danni della FOM iscritte nel cd. "periodo sospetto".

A prescindere, allora, dall'applicazione dell'art. 30, comma 7, d.l. n. 159 del 2007, per l'ipoteca giudiziale iscritta il 4 agosto 2004 sui beni della FOM, su iniziativa della ITER, è fondata l'eccezione di inefficacia nei confronti della massa, ex art. 67, comma primo, n. 4), l.fall., non avendo il creditore opponente neppure allegato la propria eventuale *inscientia decoctionis*, restando così il credito ammesso al passivo con il rango chirografario.

Il quinto motivo è fondato.

Al riguardo va ricordato che il vigente art. 99 l.fall., applicabile al giudizio di cui si discorre in forza del rinvio contenuto nell'art. 209 l.fall., configura il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso inequivocabilmente




impugnatorio, escludendo quindi l'ammissibilità di domande nuove, non proposte nel grado precedente (Cass. 2 febbraio 2015, n. 1857; Cass. 30 marzo 2012, n. 5167; Cass. 22 marzo 2010, n. 6900).

Siffatta conclusione, tuttavia, deve essere sottoposta a revisione critica nella liquidazione coatta amministrativa, laddove la prima fase ha natura amministrativa e non giurisdizionale, in quanto le operazioni di verifica dei crediti oltre ad essere affidate ad un soggetto estraneo alla giurisdizione, il commissario liquidatore, prescindono dalla necessità di domande di parte (destinate ad assolvere, se proposte, solo ad una funzione collaborativa) e non sono in alcun modo vincolate al contenuto di tali eventuali domande (Cass., sez. un., 26 marzo 2015, n. 6060; Cass. 15 ottobre 2008, n. 25174; Cass., sez. un., 13 novembre 1997, n. 11216).

Ne discende che al ricorrente deve ritenersi consentito di modificare ovvero integrare l'istanza presentata al commissario liquidatore, ex art. 208 l.fall., nella fase di opposizione allo stato passivo, che costituisce la prima in cui il creditore concorsuale viene a contatto con un organo giurisdizionale, senza che possano dirsi maturate preclusioni o decadenze di sorta, non previste dalla disciplina che regola la fase esclusivamente amministrativa davanti al commissario.

Nella vicenda all'esame della Corte, allora, è documentato che in sede di "domanda di ammissione allo stato passivo" presentata al commissario straordinario della FOM il 18 aprile




2005, la ITER chiese l'ammissione al concorso per un determinato importo, comprendente "spese per € 5.429,00"; dunque, la precisazione, contenuta nel ricorso in opposizione allo stato passivo, che dette spese erano riferite al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino il 12 luglio 2004, poi divenuto cosa giudicata, deve considerarsi pienamente ammissibile, palesandosi l'erroneità della decisione di inammissibilità della domanda adottata dal giudice adito.

Il sesto motivo è infondato.

Il mancato riconoscimento delle spese per l'iscrizione ipotecaria fondata sul decreto ingiuntivo, trova precisa giustificazione nella circostanza che siffatto gravame è stato ritenuto inopponibile alla massa dal tribunale e, dunque, correttamente è stata esclusa l'ammissione relativamente agli oneri sostenuti per la detta iscrizione.

Il settimo motivo va respinto.

E invero, per un verso, il dedotto vizio di omessa e contraddittoria motivazione sulla domanda concernente l'importo di € 10.566,85, preteso a titolo di differenze tra il credito riconosciuto dal commissario e quello ammesso, è inammissibile, poiché la ricorrente in violazione del principio di autosufficienza del ricorso stesso, ha omesso di indicare in quale specifico atto del precedente giudizio abbia formulato siffatta domanda, né ha riportato le conclusioni definitive formulate al termine del giudizio, al fine di consentire alla Corte di verificare ex actis la veridicità




delle sue affermazioni (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675) e, per altro verso, del tutto irrilevante si mostra la denunciata violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., non essendo stata adottata dal tribunale adito alcuna pronuncia, in merito alla fondatezza o meno della domanda che *in thesi* l'istante avrebbe proposto, concernente un credito fondato su una scrittura di riconoscimento sottoscritta dal commissario straordinario della FOM.

L'ottavo motivo è fondato.

La pacifica circostanza che in sede monitoria la ITER abbia ottenuto decreto ingiuntivo, poi divenuto cosa giudicata, nei confronti dell'Ordine Mauriziano, agendo in quel caso quale mandataria di una A.T.I. costituita con la Cooperativa B. Cellini, è sufficiente a dimostrare la legittimazione processuale della ITER anche nel successivo giudizio di opposizione allo stato passivo fondato sul medesimo titolo giudiziale, spettando alla capogruppo mandataria di una associazione temporanea di imprese *ex lege* (art. 95, comma 6, d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554-Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti.

Il nono motivo è infondato.

L'art. 40 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi



qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (art. 31, 32, 34, 35 e 36, c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale; resta quindi esclusa la possibilità di proporre più domande connesse solo soggettivamente, ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 c.p.c., e soggette a riti diversi (Cass. 8 settembre 2014, n. 18870; Cass. 22 ottobre 2004, n. 20638).

Orbene, nell'opposizione allo stato passivo promossa dalla ITER difetta all'evidenza una connessione qualificata tra le domande proposte cumulativamente dalla medesima nei confronti della FOM e della ASOM, dovendosi soggiungere che la natura del giudizio ex art. 99 l.fall., la peculiarità del suo oggetto (teso esclusivamente ad accertare il diritto del creditore concorsuale a partecipare al concorso) e la specialità del suo rito, che si conclude con una decisione che ha efficacia solo endoconcorsuale (art. 120, ultimo comma, l.fall.), escludono in radice la possibilità di cumulare in seno al detto giudizio domande di accertamento o di condanna che dovrebbero essere trattate secondo il rito ordinario.

Siffatta incompatibilità tra il rito speciale di accertamento del passivo concorsuale e le domande soggette al rito ordinario, emerge in maniera ancora più plateale nel caso di liquidazione coatta amministrativa, dove, come ricordato in

precedenza, lo stato passivo viene formato direttamente dal commissario liquidatore in sede amministrativa e, dunque, l'unica fase riservata alla trattazione di merito innanzi ad un giudice è quella dell'opposizione ex art. 99 l.fall., senza facoltà di gravame in appello, come è di norma previsto per i giudizi soggetti alla cognizione ordinaria.

Il decimo motivo è assorbito dall'accoglimento del quinto e dell'ottavo.

Con l'unico motivo di ricorso incidentale, assume la controricorrente FOM la violazione e falsa applicazione dell'art. 159 c.p.c., avendo erroneamente applicato il tribunale il principio della conservazione degli atti giudiziari alla domanda di insinuazione al passivo avanzata dalla ITER.

Il motivo è infondato.

Come ricordato in precedenza, nella fase amministrativa innanzi al commissario liquidatore, non maturano preclusioni a carico del creditore che abbia presentato una domanda di insinuazione al passivo; ne discende che nella successiva fase di opposizione allo stato passivo innanzi al tribunale, il creditore può anche emendare le domande formulate, precisando la natura ipotecaria del credito vantato.

In definitiva, accolti il quinto e ottavo motivo, assorbito il decimo e respinti i restanti, compreso il motivo di ricorso incidentale, il decreto qui impugnato va cassato; ai sensi dell'art. 384, comma secondo, c.p.c., non essendo necessari

ulteriori accertamenti di fatto, deve senz'altro disporsi l'ammissione del credito vantato dall'istante al passivo della FOM per l'ulteriore importo delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino divenuto definitivo (pari ad € 5.429,00), al chirografo.


Il solo assai parziale accoglimento dei motivi di ricorso della ITER, giustifica la compensazione nella misura della metà delle spese processuali, sia del giudizio di opposizione allo stato passivo che di quelle di legittimità, tra la ricorrente e la FOM, ponendosi la restante metà di quelle sostenute dalla prima a carico della seconda.

Avuto riguardo alle ragioni in rito della decisione, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese tra la ITER e la ASOM.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto e l'ottavo motivo, dichiara assorbito il decimo e respinge i restanti, compreso il motivo del ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette il credito della ricorrente al passivo della Fondazione Ordine Mauriziano per € 5.429,00, al chirografo.

Compensa integralmente le spese, anche del giudizio di merito, tra la ITER-Cooperativa Ravennate Interventi sul territorio s.coop. e la Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.



Compensa nella misura della metà le spese del giudizio, anche di merito, tra la ricorrente e la Fondazione Ordine Mauriziano.

Condanna la Fondazione Ordine Mauriziano al pagamento della restante metà delle spese sostenute dalla ricorrente, quota che liquida per il giudizio di merito in € 10.000,00, oltre spese generale ed accessori come per legge, e per il presente giudizio in € 5.100,00, di cui € 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2016.



Il presidente estensore

(dott. Antonio Didone)

